



Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro

A.C. 373, A.C. 630

Dossier n° 22 - Schede di lettura
 17 gennaio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	373	630
Titolo:	Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie	Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Iter al Senato:	No	No
Date:		
presentazione:	17 ottobre 2022	24 novembre 2022
assegnazione:	27 dicembre 2022	9 gennaio 2023
Commissioni competenti:	VII Cultura	VII Cultura
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I, V, XI e XII	I, V, XI e XII

Contenuto

Premessa

Le proposte **A.C. 373** e **A.C. 630** presentano un **contenuto in larga parte coincidente**, che si sostanzia nell'**introduzione**, all'interno della **scuola secondaria, dell'insegnamento in materia di sicurezza sul lavoro**.

Le due proposte presentano, tuttavia, anche dei **tratti differenziali**, di cui si riportano, di seguito, i principali:

- 1) circa l'oggetto**, l'**A.C. 373** riguarda la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché nella vita domestica e scolastica; l'**A.C. 630** si riferisce anche al diritto del lavoro e allo *status* del lavoratore;
- 2) circa la collocazione dell'insegnamento**, l'**A.C. 373** opera sia sul primo che sul secondo grado della scuola secondaria; l'**A.C. 630** sul solo secondo grado della scuola secondaria;
- 3) circa i docenti abilitati a svolgere l'insegnamento**, l'**A.C. 373** individua i docenti delle discipline scientifiche; l'**A.C. 630** quelli afferenti alle discipline giuridiche ed economiche;
- 4) circa il monte orario**, l'**A.C. 373** lo individua in un'ora a settimana; l'**A.C. 630** in almeno 33 ore annue.

Quadro normativo

Il quadro normativo entro cui le due proposte si inscrivono già prevede, per alcuni versi, attività e iniziative in materia.

Per quanto attiene **alla cultura e tutela della salute e della sicurezza**, il **D.LGS 81/2008** («Testo unico della sicurezza sul lavoro») contiene due previsioni rilevanti.

Da un lato, l'**art. 9, comma 2, lett. f)** dispone che l'INAIL (non più anche il soppresso ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro e il soppresso IPSEMA - Istituto di previdenza per il settore marittimo), opera in funzione delle attribuzioni a esso assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, anche attività di «promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate».

Dall'altro lato, l'**art. 11, comma 1, lett. c)**, fra le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, menziona «il finanziamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [oggi, del Ministero dell'istruzione e del merito], previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche».

Per le iniziative in materia, cfr. la [pagina dedicata](#) dell'INAIL.

La **L. 107/2015** (c.d. «Buona scuola») dedica al tema una previsione di portata settoriale, l'**art. 1, comma 38**, là dove prevede che «le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi **rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro** ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

In sede attuativa, è stato adottato fra l'altro il [decreto dell'allora MIUR 3 novembre 2017, n. 195](#), recante «Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Si ricorda inoltre la recente sottoscrizione, il 26 maggio 2022, del [protocollo d'intesa](#) triennale per la formazione di insegnanti e studenti sulla sicurezza sul lavoro. Il protocollo, sottoscritto dal presidente dell'INAIL, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione e dal direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro prevede la realizzazione di azioni volte a sensibilizzare e supportare i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti sulla consapevolezza del rischio, attraverso interventi formativi e informativi.

Con riferimento specifico ai temi legati al **diritto del lavoro e allo status del lavoratore** anche declinati nella prospettiva di una cittadinanza consapevole, contemplati dall'A.C. 630, l'**art. 3, comma 1, lett. d), della L. 92/2019** («Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»), prevede che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica da adottarsi con decreto del Ministro dell'istruzione (e oggi, del merito), debbano assumere a riferimento come tematica anche «elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro».

Le [linee guida](#) suddividono le conoscenze e competenze individuate nella legge in 3 nuclei concettuali, e ricomprendono in parte quelli qui in esame nel secondo nucleo, intitolato «SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. L'Agenda 2030 dell'ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l'uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un'istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l'educazione alla salute, la tutela dell'ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile».

Le linee guida, inoltre, nel dettare «integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all'insegnamento trasversale dell'educazione civica» fanno riferimento all'obiettivo, per gli studenti, di «essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro» nonché di «adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile».

L'art. 4, comma 4, della stessa L. 92/2019, dedicato a «Costituzione e cittadinanza», prevede inoltre che «con particolare riferimento agli artt. 1 e 4 della Costituzione possono essere promosse attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro».

Per approfondimenti sulla L. 92/2019, cfr. il [dossier](#) predisposto dal Servizio Studi.

Analisi dell'articolato

L'art. 1 di entrambe le proposte perimetra **l'oggetto e le finalità dell'intervento**.

L'A.C. 373 prevede l'introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza, finalizzato a rendere consapevoli gli studenti delle diverse fasce di età dei potenziali rischi conseguenti a comportamenti errati nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica, nonché a fornire loro la conoscenza e l'addestramento adeguati a riconoscere situazioni di pericolo.

L'A.C. 630 detta disposizioni per promuovere la diffusione della cultura del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche, al fine di assicurare agli studenti la conoscenza specifica dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro e di promuovere il riconoscimento sostanziale dei diritti dei lavoratori, favorendo lo sviluppo della personalità umana e una vita dignitosa

nell'ambito delle relazioni familiari e sociali. La finalità è di garantire la conoscenza delle norme che regolano il rapporto di lavoro e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore affinché siano responsabili e attivi nel garantire il rispetto delle regole connesse a tale *status*.

L'art. 2 di entrambe le proposte provvede all'**istituzione dei prescritti insegnamenti**.

L'A.C. 373 stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'istruzione [*e del merito, adeguandolo all'attuale denominazione*], di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza **nella scuola secondaria di primo e di secondo grado**, stabilendo:

a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a **un'ora settimanale**, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.LGS. 297/1994, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

Si ricorda che gli organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (assemblea dei genitori, consigli di classe, consigli di circolo/istituto, collegio dei docenti: cfr. la [pagina dedicata](#) del MIM).

I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.

La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto).

L'A.C. 630 stabilisce che **nelle scuole secondarie di secondo grado** è introdotto l'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di far acquisire le conoscenze dei diritti costituzionali e delle principali normative che regolano il lavoro, anche con particolare riferimento al diritto del lavoratore ad avere un lavoro sicuro sotto i profili della salute, dell'igiene e del benessere nell'ambiente di lavoro, nella prospettiva della prevenzione e della gestione integrata dei rischi professionali. Le scuole introducono nel curriculum di istituto l'insegnamento in parola, anche individuando, per ciascun anno di corso, il relativo orario, che non può essere inferiore a **33 ore annuali**, da svolgere nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario le scuole possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum. L'insegnamento è affidato ai **docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche**. *Si valuti l'opportunità di prevedere un'alternativa qualora tali docenti non siano presenti nell'organico della scuola.*

Per quanto concerne i curricoli, l'art. 8 del D.P.R. n. 275/1999, recante disciplina dell'autonomia scolastica, ha distinto al loro interno una quota nazionale obbligatoria ed una quota riservata alle istituzioni scolastiche, affidandone la determinazione ad un decreto ministeriale. È, dunque, intervenuto il D.M. 28 dicembre 2005 (le cui linee sono poi state confermate dal D.M. 13 giugno 2006, n. 47) che, per il secondo ciclo di istruzione, ha identificato nel 20% dei curricoli la quota oraria rimessa alle istituzioni scolastiche, da utilizzare nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni. In seguito, con nota Prot. 721 del 22 giugno 2006 il Ministero ha specificato che la quota del 20% deve intendersi applicabile ad ogni ordine e grado di istruzione. Tale scelta è stata poi confermata dall'art. 64 del D.L. n. 112/2008, che ha previsto, fra l'altro, la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuole, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari.

Per l'A.C. 373 all'individuazione dei docenti provvede invece **l'art. 3**, secondo cui l'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai **docenti delle discipline scientifiche**. Si prevede altresì che tali docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.

Gli **artt. 4** di entrambe le proposte prevedono appositi **corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti**.

In particolare, l'A.C. 373 prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'istruzione [*e del merito, adeguandolo all'attuale denominazione*], di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, prevede l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti destinati a fornire loro le conoscenze teoriche e tecniche necessarie per l'insegnamento della cultura della sicurezza. Durante la frequenza dei corsi il personale docente è esonerato dal servizio per il periodo di durata degli stessi.

L'A.C. 630 prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento dei docenti cui è affidato l'insegnamento in questione e le competenze minime dei medesimi

docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse. *Si valuti l'opportunità di inserire un riferimento anche al sistema di formazione continua di cui al d.lgs. 59/2017.*

L'art. 5 dell'A.C. 373 e **l'art. 3** dell'A.C. 630 prevedono l'adozione di **linee guida**.

Nel dettaglio, l'art. 5 dell'A.C. 373 prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'istruzione [*e del merito, adeguandolo all'attuale denominazione*], di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce le linee guida per l'insegnamento della cultura della sicurezza che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali e con le linee guida vigenti. Tali linee guida prevedono, tra l'altro, la trattazione teorica e pratica della disciplina e l'uso di modelli didattici di tipo esperienziale, basati sulla partecipazione emotiva ed empatica degli studenti, al fine di promuovere negli stessi una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica.

L'art. 3 dell'A.C. 630 prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, definisce le linee guida dell'insegnamento.

Infine, alla **copertura finanziaria** sono dedicati **l'art. 6** dell'A.C. 373 e **l'art. 5** dell'A.C. 630.

Secondo l'A.C. 373, all'onere derivante dall'attuazione della legge, valutato in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In base all'A.C. 630, invece, dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.